



Roma, 13 dicembre 2018

Al Presidente dell'Aran

Sergio Gasparrini

Oggetto: Richiesta interpretazione autentica artt. 67, comma 1; 56 quinquies; 16 comma 3 CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018

Gentile Presidente,

a seguito di numerose segnalazioni pervenute a tutte le scriventi sigle sindacali richiediamo unitariamente l'attivazione della procedura di cui all'art. 49 d.lgs. 165/2001, - richiamata anche dall'art. 2 comma 7 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 - concernente l'interpretazione autentica di alcune clausole contrattuali suscettibili di controversia interpretativa.

In particolare, le disposizioni contrattuali oggetto della presente richiesta sono l'art. 56 quinquies recante disciplina della indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale; una specifica voce di costituzione dell'unico importo consolidato del fondo decentrato, menzionata all'art. 67, comma 1 del CCNL 2016 – 2018; i criteri per le progressioni economiche citati all'art. 16, comma 3 del CCNL 2016 – 2018.

In relazione alla prima norma succitata occorre precisare che l'art. 7, comma 4 lett. e) del CCNL prevede quale materia oggetto di contrattazione integrativa "l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 – quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione". Il dato testuale della norma suggerisce che gli accordi integrativi in materia dovranno conformarsi ai criteri fissati dall'articolo 56-quinquies che vincola l'erogazione dell'indennità a due requisiti: la "continuità del servizio esterno di vigilanza" e il suo "effettivo svolgimento". Ci risulta che l'Agenzia, oltre ad aver

arbitrariamente ricondotto la nozione di “servizio esterno di vigilanza” ad una unica fattispecie, quella del servizio di vigilanza stradale, abbia anche chiarito che l’indennità deve essere riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nell’espletamento di tale servizio. In tal modo, oltre ad aver ridotto l’ambito applicativo della disposizione ad una unica fattispecie escludendo altre tipologie di servizio esterno di vigilanza, ha anche suggerito una specifica modalità applicativa del secondo requisito citato, ovvero l’“effettivo svolgimento”. Un simile orientamento interpretativo ha generato incertezza in merito ad accordi integrativi in via di definizione che, oltre ad aver correlato l’indennità a servizi di vigilanza esterni diversi dalla vigilanza stradale ne hanno anche previsto la semplice “commisurazione in base alle giornate di effettivo svolgimento”, come prevede testualmente la norma, senza tuttavia declinare l’ipotesi del riproporzionamento orario nel caso in cui il servizio non copra la durata dell’intera giornata lavorativa.

La seconda norma per la quale si avanza richiesta di interpretazione autentica è l’articolo 67, comma 1, ultimo periodo, laddove si prevede che *«nell’importo consolidato (...) confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità»*.

La norma risulta agevolmente applicabile solo nelle ipotesi in cui gli enti abbiano stanziato le risorse per gli incarichi di alta professionalità, senza tuttavia utilizzarle nel 2017. Ci risultano invece orientamenti applicativi controversi sia sulla ipotesi del mancato stanziamento di tali risorse sia sulla disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate in applicazione dell’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano state impiegate per il finanziamento dell’istituzione delle alte professionalità. Anche in tal caso, l’incertezza genera evidenti difficoltà operative.

In ultima analisi, è opportuno chiarire con accordo di interpretazione autentica la portata applicativa dell’art. 16, comma 3, del CCNL 2016 – 2018 nella parte in cui è previsto che, ai fini della progressione economica, oltre che alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui si attiva l’istituto, si possa eventualmente tenere conto, tra gli altri criteri, dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento nonché delle competenze acquisite e

certificate a seguito dei processi formativi. Il chiarimento si rende necessario a fronte di alcune segnalazioni pervenuteci riguardanti interpretazioni della norma che configurano la previsione di tali criteri aggiuntivi rispetto agli esiti della valutazione della performance, come facoltà rimessa in via unilaterale ad autonome determinazioni degli enti. Una simile interpretazione oltre a non trovare fondamento in alcuna disposizione contrattuale contrasterebbe con l'art. 7, comma 4, lett. c) che prevede espressamente quali materie oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche".

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

FP CGIL
Federico Bozzanca

CISL FP
Luigi Caracausi

UIL FPL
Daniele Ilari